DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992 e alla L.R. 124/1998.

Art. 1
Oggetto.

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di accesso e di svolgimento della prova di idoneità professionale ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 23.06.2026 2026 e in particolare:

a) la fase di accertamento dell'idoneità professionale mediante esame e la fase di iscrizione al ruolo dei conducenti costituiscono momenti distinti e autonomi del procedimento amministrativo.

b) l'ammissione all'esame e il conseguimento dell'idoneità professionale non sono subordinati al possesso del requisito della residenza anagrafica o del domicilio professionale nel territorio della Regione Abruzzo.

c). Il requisito della residenza anagrafica ovvero del domicilio professionale in un Comune della Regione Abruzzo è richiesto e accertato esclusivamente ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti, secondo le modalità previste dal presente disciplinare e dalla normativa regionale vigente.

d) il superamento dell'esame produce esclusivamente gli effetti connessi al riconoscimento dell'idoneità professionale e costituisce titolo per l'accesso alle successive fasi procedimentali previste dalla normativa di settore.

Art. 2
COMMISSIONE – composizione e funzionamento.

1. La Commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli di cui all'art. 1 della L.R. n. 124/1998 (di seguito solo "Commissione"), istituita presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta regionale – sede Pescara, è così composta:

a) Dirigente in servizio presso il Servizio Trasporto Pubblico, o suo delegato, che la presiede;

b) quattro dipendenti del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, uno dei quali con funzione di segretario;

c) esperto del settore nautico, che partecipa ai lavori della commissione solo nel caso in cui la commissione proceda all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con natanti.

2. La Commissione:

a) valuta la regolarità delle domande di partecipazione all'esame e procede all'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione;

b) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente;
c) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;
d) redige l'elenco dei candidati idonei ed effettua le comunicazioni alla Camera di commercio competente ai fini del perfezionamento dell'iscrizione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti. I componenti della Commissione, interni al Dipartimento, operano a titolo gratuito, pertanto non è loro corrisposto alcun compenso o rimborso spese. Al componente esperto nautico è riconosciuto un gettone di presenza ai sensi della normativa vigente in materia.
4. I componenti della Commissione si astengono dallo svolgere l'attività connessa al ruolo in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
5. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la regolarità dei lavori e la contestualità delle decisioni.
6. Delle sedute della Commissione è redatto apposito verbale, nel quale sono riportate le attività svolte, le valutazioni effettuate e le decisioni assunte.

Art. 3
Organizzazione del calendario degli esami.

1. Le sessioni d'esame si tengono con cadenza mensile, ad esclusione del mese di agosto.
2.La Commissione stabilisce le date delle sessioni d'esame dandone comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.
3. Al fine di consentire l'istruttoria sui requisiti previsti per l'ammissione all'esame, contestualmente a ciascuna data viene reso noto anche il termine entro il quale deve essere presentata la domanda.
4. Per la sezione natanti, la data di esame, fra quelle indicate, è subordinata alla presenza del componente esperto; le domande ammissibili sono pertanto inserite nella prima sessione utile nella quale è verificata la presenza del componente esperto.

Art. 4
Requisiti di partecipazione all'esame.

1. Possono partecipare all'esame coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea nel proprio territorio;

b) aver assolto agli obblighi scolastici([1]);

c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;

d) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;

e) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando([2]):

1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

2) dichiarati falliti (*rectius: debitore assoggettato a liquidazione giudiziale in linea con quanto disposto all'art. 349 comma 1 del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14, che ha stabilito che "nelle*

[1]) Per i nati entro il 31/12/1951 l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di età; per i nati dall'01/01/1952 al 31/12/1984, l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15° anno di età; per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l'obbligo scolastico si intende assolto con l'ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15° anno di età; per i nati dal 01/01/1993 l'obbligo scolastico si intende assolto con l'ammissione al terzo anno di scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di età.

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero non possono autocertificarlo e l'assolvimento dell'obbligo scolastico deve essere dimostrato:

a) con Dichiarazione di Valore del titolo di studio, rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare italiana nel Paese in cui è stato conseguito;

b) ovvero con Equipollenza del titolo di studio straniero con quello richiesto per i cittadini italiani.

Si precisa che la dichiarazione di valore che segue il titolo tradotto con autentica di firma non implica alcun riconoscimento, equipollenza o omologazione del titolo di studio a cui fa riferimento; è un documento di natura esclusivamente informativa mirante a fornire, riguardo al titolo estero, ogni elemento utile per consentire alle autorità italiane competenti una valutazione del titolo estero ai fini del suo riconoscimento nell'ordinamento italiano ai sensi della normativa vigente). L'equipollenza equivale al riconoscimento del titolo di studio scolastico (non universitario) conseguito all'estero e può essere richiesto nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

[2]) La verifica del requisito morale avviene con richiesta, da parte della Commissione al competente ufficio del casellario giudiziale presso le Procure della Repubblica, del certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*». Si precisa che il certificato generale del casellario giudiziale richiesto ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 313/2002 contiene tutte le iscrizioni riferite quindi anche quelle collegate ai provvedimenti per i quali è prevista la non menzione. Il certificato richiesto dal privato può non contenere tutti i provvedimenti che, al contrario, sono indicati nel certificato generale richiesto dalla P.A. ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 313/2002. Il requisito morale continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione. Non si intenderà soddisfatto in nessun altro caso (es: sospensione condizionale della pena o estinzione del reato).

disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie).

3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) – (*si veda ora il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esame scelta e mantenuti sino al termine della prova.

3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, limitatamente al requisito del possesso del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, il candidato può essere ammesso con riserva qualora, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, dimostri che l'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale presso le competenti Motorizzazioni civili, sia calendarizzato in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda ma antecedente alla data fissata per la prova di idoneità dinanzi alla Commissione regionale. Al verificarsi di detta ipotesi la domanda deve essere in ogni caso presentata entro i termini previsti con allegata dimostrazione della data dell'esame finalizzato al conseguimento del certificato di abilitazione professionale. In tal caso il candidato ammesso con riserva è tenuto a trasmettere alla Commissione con tempestività e comunque entro il giorno antecedente lo svolgimento della prova d'esame, la documentazione attestante l'avvenuto conseguimento del certificato di abilitazione professionale richiesto.
In mancanza della predetta documentazione, ovvero qualora l'esame presso la Motorizzazione Civile non sia stato superato, l'ammissione con riserva decade automaticamente e il candidato non può sostenere la prova.
Resta fermo che il certificato di abilitazione professionale KA o KB deve essere posseduto alla data di svolgimento dell'esame regionale e mantenuto in corso di validità secondo le disposizioni vigenti.
4. Il difetto dei requisiti indicati nel presente articolo comporta, da parte della Commissione, il diniego della partecipazione alla sessione d'esame o l'annullamento della eventuale prova sostenuta.

Art. 5
Requisiti per l'iscrizione di diritto.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L.R. n. 25/2007 possono richiedere l'iscrizione di diritto alla sezione autovetture coloro che sono in possesso:
a) della patente di guida di categoria D e della CQC persone in corso di validità;

b) dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. n. 124/1998 per l'iscrizione al ruolo, compreso il requisito della residenza o del domicilio professionale nel territorio regionale.
2. La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica l'esito alla Camera di commercio competente ai fini dell'iscrizione.

Art. 6
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande (di ammissione all'esame ovvero di iscrizione di diritto) devono essere compilate in ogni sua parte conformemente ai rispettivi modelli pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Area tematica Trasporti elaborati dal Servizio competente. Nel caso di domande incomplete, la partecipazione all'esame è sospesa fino alla completa regolarizzazione.
2. Le domande devono essere in regola con l'imposta di bollo e accompagnate dalla prova del versamento dei diritti di segreteria. Possono essere trasmesse all'indirizzo pec del Servizio Trasporto Pubblico DPE005 dpe005@pec.regione.abruzzo.it, ovvero all'indirizzo di posta ordinaria dpe005@regione.abruzzo.it. Ove trasmesse a detti indirizzi di posta elettronica, le domande devono essere allegate esclusivamente in formato pdf. In alternativa possono essere consegnate personalmente all'Ufficio Trasporto Pubblico non di linea – Qualità mobilità su gomma.
3. La sottoscrizione delle domande vale anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Commissione valuta la loro regolarità accertando la sussistenza dei requisiti professionali e morali di cui alla L.R. n. 124/1998 indispensabili in capo al richiedente acquisendo, in particolare, il certificato del casellario giudiziale ovvero procedendo alla verifica tramite periodico sorteggio a campione.
4. L'ammissione all'esame, con indicazione di luogo, data e orario di presentazione, è comunicata all'interessato all'indirizzo e-mail/pec indicato nella domanda.
5. Le comunicazioni sul sito istituzionale della Regione – area tematica Trasporti – hanno valore di notifica agli interessati.
6. Eventuali interlocutorie relative a motivi che non consentono l'ammissione all'esame ovvero la dichiarazione di idoneità ai fini dell'iscrizione di diritto sono comunicate, in mancanza di indirizzo di posta elettronica certificata, attraverso raccomandata AR. Per esse si applica l'articolo 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 7
Modalità di svolgimento dell'esame.

1.L'esame si svolge con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. L'esame consiste in una prova scritta che si svolge sottoponendo a ciascun candidato **venti** quiz a risposta multipla sulle seguenti materie:

a) Legislazione vigente in materia di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alla legge n. 21 del 1992 e alla L.R. n. 124/1998.

b) Nozioni di contratto di trasporto: aspetti riguardanti il trasporto di persone e la responsabilità del vettore, normativa fiscale.
c) Nozioni inerenti il Codice della Strada, l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare in caso di incidente.
d) Utilizzo della cartografia stradale.
e) Nozioni base lingua inglese.
f) Conoscenza del territorio e dei siti di interesse della regione Abruzzo.

3. Il tempo a disposizione del candidato è di **40 minuti** e l'esame si intende superato se non vengono commessi più di quattro errori. Le risposte recanti correzioni o abrasioni sono considerate errate.
4.Per ogni prova il peso percentuale relativamente alle domande di cui alla lett. e) del precedente comma 2, non è superiore al 5% (1 domanda per materia) sul totale dei quiz somministrati mentre per la materia di cui alla lett. f) la percentuale potrà oscillare tra il 5% e il 15% delle domande complessive.
5.I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di riconoscimento, di patente e di Certificato di Abilitazione Professionale in regola.
5. Il candidato assente il giorno della prova, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, è escluso dall'esame.
6. In caso di impossibilità a presentarsi il giorno dell'esame, il candidato dovrà far pervenire alla Commissione, entro e non oltre la data prevista per l'esame, una comunicazione scritta accompagnata da copia di un documento di identità. In caso di urgenza la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente. In tal caso dovrà essere regolarizzata entro 2 giorni dalla comunicazione verbale con successiva nota scritta accompagnata da documento di identità. In caso di assenza il giorno dell'esame, dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione, il candidato, previa richiesta, verrà riconvocato per la prima sessione utile, senza necessità di presentare nuova domanda e di assolvere al pagamento dei diritti di segreteria. Detta facoltà può essere esercitata per una sola sessione consecutiva.
7. In caso di assenza ingiustificata il candidato dovrà presentare una nuova domanda con conseguente nuovo assolvimento del pagamento dei diritti di segreteria.
8. È disposta in ogni caso l'esclusione dalla prova dei candidati che utilizzano telefoni cellulari, strumenti elettronici, materiale non autorizzato o che pongano in essere comportamenti idonei ad alterare il regolare svolgimento dell'esame.
9. Resta fermo quanto stabilito all'art. 6, comma 5 della L.R. 124/1998 secondo cui il soggetto che non ha superato l'esame può essere ammesso a ripetere la prova, decorso un periodo non inferiore a due mesi dalla data di svolgimento della prima prova. In tal caso, e per una sola volta, non è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.
10. Al termine della prova la Commissione procede alla correzione degli elaborati e predispone l'elenco dei candidati che hanno superato l'esame. Il superamento dell'esame determina il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di conducente di autoservizi pubblici non di linea e costituisce presupposto per la successiva iscrizione al ruolo, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
11. A seguito del superamento dell'esame la Commissione provvede a:

a) comunicare agli interessati l'esito dell'esame;
b) comunicare alla Camera di Commercio competente l'elenco degli idonei, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8.
12. L'idoneità professionale conseguita mediante superamento dell'esame conserva validità fino all'iscrizione al ruolo, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 8
L'iscrizione al ruolo presso le Camere di commercio territorialmente competenti

1. Per iscriversi al ruolo tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente, gli idonei devono essere in possesso del requisito della residenza ovvero del domicilio professionale([3]) in un Comune della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della L.R. n. 124/1998.
2. Coloro che pur avendo superato l'esame e risultando idonei non siano in possesso di uno dei predetti requisiti (residenza ovvero domicilio professionale in un Comune della regione Abruzzo), prima di presentare la domanda di iscrizione presso la Camera di commercio, sono tenuti a trasmettere apposita comunicazione alla Commissione corredata della documentazione attestante il possesso del requisito territoriale richiesto.
3. La Commissione verifica:
a) la sussistenza del requisito della residenza o del domicilio professionale;
b) la permanenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'iscrizione al ruolo.
4. All'esito positivo delle verifiche la Commissione comunica alla Camera di commercio competente il nominativo dell'interessato ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al ruolo.
5. Ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al momento dell'iscrizione al ruolo, il richiedente indica un domicilio digitale, costituito da un indirizzo di posta elettronica certificata, da mantenere per tutta la durata dell'iscrizione.
6. In caso di perdita dei requisiti, modifica della posizione dichiarata o rinuncia all'iscrizione, l'interessato è tenuto a darne comunicazione alla Camera di commercio competente che provvede agli adempimenti di competenza.

Art. 9
Contestazione e riesame.

[3]) Per domicilio professionale si intende il luogo dove viene svolta un'attività lavorativa riconducibile al soggetto richiedente l'iscrizione. Per documentare il domicilio professionale possono essere allegati, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:

a. numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese o numero REA da cui risulti la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa che abbia sede legale o operativa in una delle quattro province;
b. copia del contratto di lavoro dipendente e modello UNILAV;
c. ogni altra eventuale documentazione adeguatamente comprovante che il richiedente ha il domicilio professionale in un comune della Regione Abruzzo.

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2.Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, competente a valutare le contestazioni aventi ad oggetto la prova di esame e ad adottare gli eventuali provvedimenti in regime di autotutela è la Commissione.
3.Le contestazioni sono presentate a mezzo di memoria indirizzata al Presidente della Commissione, in carta libera, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione successiva all'esito dell'esame.

Art. 10
Decorrenza e norma finale.

1. Il presente disciplinare si applica alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale che lo approva.
2. Le procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente disciplinare continuano ad essere definite secondo la disciplina vigente al momento della presentazione della relativa domanda, salvo diversa richiesta dell'interessato qualora più favorevole e compatibile con lo stato del procedimento.
3. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, della legge regionale 7 novembre 1998, n. 124, nonché quelle contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 23 giugno 2026.

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Giancarlo Misantoni

DIRETTORE
REGIONE
ABRUZZO
GIANCARLO
GABRIELE
ALBINO
MISANTONI
08.09.2026
09:25:32
GMT+02:00

§§§§§